



## Ufficio di Presidenza

### Deliberazione n. 4 adottata nella seduta del 9 ottobre 2013, n. 9

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CAL, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE, ED AI COMPONENTI, DIVERSI DAL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO (CAL) AD ASSUMERE OGNI INIZIATIVA IDONEA AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, CONSEGUENTE AL RICORSO IN APPELLO DEL CONS. FABIO FIORILLO AVVERSO LA SENTENZA BREVE N. 08051/2013 DEL TAR DEL LAZIO, CONCERNENTE LA RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CAL.

#### con l'intervento dei Consiglieri:

<b>Presidente</b>	Donato	ROBILOTTA
<b>Vicepresidente</b>	Nicola	RICCARDELLI
<b>Vicepresidente</b>	Bruno	MANZI
<b>Consigliere segretario</b>	Mario	CACCIOTTI
<b>Consigliere segretario</b>	Lucia	CATANESI

#### e con l'assistenza del Segretario:

Luigi LUPO



AD 1/2

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 9 ottobre 2013, n. 4

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CAL, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE, ED AI COMPONENTI, DIVERSI DAL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO (CAL) AD ASSUMERE OGNI INIZIATIVA IDONEA AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, CONSEGUENTE AL RICORSO IN APPELLO DEL CONS. FABIO FIORILLO AVVERSO LA SENTENZA BREVE N. 08051/2013 DEL TAR DEL LAZIO, CONCERNENTE LA RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CAL.

### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del CAL,

VISTI gli articoli 66 e 67 dello Statuto regionale, che fissano i principi relativi alla composizione, alle funzioni ed alle prerogative del Consiglio delle autonomie locali del Lazio - di seguito denominato "CAL", qualificato come l'organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione, ed in particolare l'art. 67, c. 5, secondo cui *"il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale."*;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali" e successive modifiche;

VISTO il regolamento interno del CAL approvato con deliberazione del Consiglio delle autonomie locali 15 luglio 2009, n. 4, ed in particolare l'art. 2, c. 1, secondo cui il Presidente del CAL *"rappresenta il CAL ed è il garante della sua autonomia"*;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 3 concernente: *"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale"* e successive modifiche;

VISTA la deliberazione del CAL 16 maggio 2013, n.3 *"Ricostituzione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 <<Disciplina del Consiglio delle autonomie locali>> - Elezione dei suoi componenti"*, con il quale l'Assemblea del CAL ha provveduto alla ricostituzione del proprio Ufficio di presidenza di cui all'art. 5, c. 3, della citata l.r. 1/2007, eleggendo il nuovo Presidente nella persona del Presidente dell'AICCRE Lazio Donato Robilotta, i due Vicepresidenti nelle persone di Bruno Manzi (Presidente di Lega delle Autonomie - Lazio) e di Nicola Riccardelli (Presidente della XVII Comunità Montana Monti Aurunci) ed i tre Consiglieri segretari nelle persone di Lucia Catanesi (Sindaco del Comune di Marta - VT), Mario Cacciotti (Sindaco del Comune di Colferro - RM) e Domenico Moselli (sindaco del Comune di Bellegra - RM);



JK

RS

VISTO il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, proposto dal Sig. Fabio Fiorillo in qualità di Presidente pro-tempore dell'ANCI Lazio nonché in qualità di Consigliere pro-tempore del CAL, notificato, in data 5 luglio 2013, nei confronti: del CAL nella persona del Presidente pro-tempore; del Consiglio regionale del Lazio nella persona del Presidente pro-tempore; della Regione Lazio, nella persona del Presidente pro-tempore, per l'annullamento, previa sospensiva, della sopra menzionata delibera del CAL n. 3/2013 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 Ordinario del 27 giugno 2013 nonché sul sito WEB del CAL) e dell'estratto dal processo verbale relativo alla deliberazione n. 3 medesima (pubblicato sul sito WEB del CAL);

VISTA la successiva notifica del ricorso, datata 5 agosto 2013, ai nuovi componenti eletti nell'Ufficio di Presidenza del CAL, come risultante da deliberazione n. 3 del 16 maggio 2013 sopra citata, Consiglieri: Cacciotti Mario, Catanesi Lucia, Manzi Bruno e Riccardelli Nicola;

VISTA la costituzione in giudizio del CAL, nella persona del Presidente pro tempore, e degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, diversi dal Presidente;

VISTA la sentenza breve del Tar del Lazio n. 08051/2013, emanata nella camera di consiglio del 28 agosto 2013, che rigettava il ricorso proposto dal consigliere Fiorillo;

VISTO il ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato proposto dal consigliere Fiorillo nei confronti del CAL, avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della succitata sentenza TAR n. 08051/2013, con la quale è stato respinto il ricorso avverso la deliberazione n. 3 del 16 maggio 2013, concernente la ricostituzione dell'Ufficio di Presidenza del CAL;

CONSIDERATO che il ricorso è stato notificato, in data 2 ottobre, al CAL, nella persona del Presidente pro-tempore e, in data 3 ottobre, agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza;

RITENUTO che le richieste contenute nel ricorso in appello, sono prive di fondamento giuridico, e che pertanto il CAL, nelle persone del Presidente e dei componenti pro-tempore dell'Ufficio di presidenza, debba essere autorizzato a intraprendere ogni idonea iniziativa ai fini della costituzione in giudizio,


Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente, in qualità di rappresentante pro tempore del CAL oltre che garante della sua autonomia, ed i componenti pro-tempore, diversi dal Presidente, dell'Ufficio di presidenza del CAL ad intraprendere ogni idonea iniziativa ai fini della costituzione in giudizio, in quanto le richieste contenute nel ricorso in appello indicato nelle premesse della presente deliberazione sono prive di fondamento giuridico;

2) di dare incarico alla struttura di supporto al CAL di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretario generale Vicario del Consiglio regionale ed all'Avvocatura regionale.

Il Segretario



Il Presidente

